**N. 13745/17 R.G.**

**Tribunale di Milano**

**Sezione 1° civile**

**Dr.ssa Cinzia Cassone**

Nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n. R.G. **13745/2017** promosso da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Tabone e dell'avv. Paola Maddalena Ferrari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ferrari, in Cassina de' Pecchi, Via Carducci n. 1, giusta procura in calce al ricorso

**Ricorrente opponente**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - C.T. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA UTG**

**Resistente opposto**

**e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO**

Il giudice onorario dott.ssa Cinzia Cassone, in sostituzione definitiva del dott. Di Plotti nel ruolo aggiuntivo di protezione internazionale;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 20.09.2017;
visto l'art. 702 *ter* c.p.c.;

visto il ricorso *ex* artt. 35 D. Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011 tempestivamente depositato il 28.02.2017 da [redacted], cittadino del Ghana, nato [redacted] a [redacted], nella regione Ashanti, in Ghana, al provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale di Milano, di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, notificato al ricorrente in data 30.01.17 e ritualmente comunicato al Pubblico Ministero in fase di avvio del procedimento;



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865

fissata l'udienza ed effettuati gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 6 D. Lgs 150/2011, l'Amministrazione statale opposta non si costituiva in giudizio e la Commissione Territoriale provvedeva ad inviare telematicamente la documentazione di cui all'art. 19 co. 8 D. Lgs 150/2011; sentito il ricorrente, a mezzo di traduttore volontario di lingua *ghanese* all'udienza in data 20.09.17, il giudice riservava la decisione;

rilevato che all'esito dell'interrogatorio la difesa del ricorrente, contestando le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Territoriale, ha concluso per l'accoglimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria, infine della protezione umanitaria;

richiamata la normativa di riferimento che trova regolamentazione nel D.Lgs. n. 251 del 2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - che disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L. 722/54 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.67, ratificato con L. 95/70) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali;

richiamati in particolare l'art 2 del citato D.Lgs n. 251 del 2007, che definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria; l'art. 14 del medesimo D.Lgs, che identifica quali siano i danni gravi al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria; gli artt. 7 e 8 che indicano gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato; l'art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/1998;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel presente giudizio di opposizione sono state soltanto parzialmente colmate dal ricorrente le lacune probatorie già precedentemente riscontrate in sede amministrativa, pertanto la valutazione fatta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile in tema di diniego dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Va ricordata in primo luogo la normativa di riferimento della materia di cui si discute che trova la sua regolamentazione nel D. Lgs. n.251 del 2007 che, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, disciplina il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95); all'art. 2 lett. e) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865

territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10; mentre ai sensi della lett. g) dell'art. 2 cit. D. Lgs. "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (lett. g dell'art 2) sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16.

Si aggiunga che a norma dell'art. 14 del medesimo D. Lgs., ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Premesso la normativa di riferimento, in relazione ora alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, passando all'esame dell'opposizione, si ritiene che il provvedimento della Commissione Territoriale debba essere condiviso in quanto all'esito del giudizio non è emerso nulla di nuovo e rilevante per l'accoglimento della domanda di protezione internazionale. Nel presente giudizio di opposizione, quindi, non sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie già precedentemente riscontrate in sede amministrativa; in particolare, non vi è nessun concreto elemento dal quale poter ravvisare il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientri nel proprio Paese di origine.

L'onere probatorio deve dunque essere assolto, seppur in via indiziaria, tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo di elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio. Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato, non incide sulla necessità della sussistenza, sia della persecuzione, sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (vedasi Cass. n. 26278/05) e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865

dall'istante (vedasi Cass. n. 18353/06). Pur interpretando l'onere probatorio a carico del ricorrente alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 e pur tenuto conto di un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, non è stata concretamente fornita prova idonea e sufficiente del paventato pericolo di persecuzione del ricorrente. Né la prova può essere ritenuta raggiunta ai sensi dell'art. 3 co. 5 del D. Lgs 251/2007, che dispone, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi siano considerati veritieri se il ricorrente abbia computo ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, se le dichiarazioni siano ritenute coerenti e plausibili e se dai riscontri effettuati il richiedente risulti, in generale, attendibile.

Come ritenuto dalla Commissione Territoriale, i motivi addotti dal ricorrente in relazione alle vicende dallo stesso esposte, che lo avrebbero indotto a lasciare il Paese, non appaiono riconducibili ai presupposti di legge di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra; non sono emersi problemi di persecuzione personale diretta al ricorrente, il timore di rimpatrio risulta ipotetico, considerate anche le dichiarazioni rese al giudice all'udienza in data 20.09.2017 e quanto dichiarato in precedenza alla Commissione in data 09.11.2016.

Ha dichiarato di essere nato il [redacted] a [redacted], nella regione Ashanti, in Ghana; di professare la fede musulmana, appartenendo al gruppo etnico *ashanti*. Ho detto di aver lasciato il Paese di origine il 03.03.2011. Prima di lasciare il Ghana viveva a [redacted] (cambiando zona ogni tanto, ma sempre all'interno di [redacted]), con gli zii materni, non avendo mai conosciuto il padre ed essendo la madre morta quando il ricorrente era piccolo; era figlio unico, e gli zii non avevano figli. Non è sposato né ha figli. Ha dichiarato di aver studiato, in Ghana, fino alla fine delle scuole medie, fino all'età di 19 anni; in patria non lavorava.

Ha detto di aver deciso di lasciare il Ghana per problematiche legate alla relazione con la propria fidanzata, conosciuta a scuola, essendo la loro relazione iniziata quando il ricorrente aveva diciassette anni e la ragazza sedici. La relazione è durata circa due anni. Ha riferito che i genitori della fidanzata, dopo circa un anno dall'inizio della loro relazione, sono andati dagli zii per cercare di convincere il ricorrente a porre fine alla relazione con la loro figlia. Inizialmente il ricorrente ha detto di aver provato ad interrompere la relazione, ma di aver in seguito continuato a frequentare la ragazza, scoprendo che la stessa era incinta. Ha detto di aver discusso insieme a lei il da farsi, il padre della ragazza era poliziotto, lei temeva che entrambi potessero esse uccisi se avesse proseguito la gravidanza; per questo motivo la ragazza avrebbe manifestato la volontà di abortire. Ha detto di non aver più visto la ragazza per un periodo e di aver in seguito saputo che la stessa era in ospedale: i genitori della ragazza erano venuti a casa sua e avevano detto agli zii che la figlia era



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865

in ospedale. Il ricorrente, durante questo incontro, non si trovava in casa. Ha detto di essere rientrato a casa, trovando gli zii arrabbiati per quanto accaduto e lo stesso ricorrente aveva paura di stare a casa, temeva i genitori della ragazza. Ha detto di essere scappato da casa e di essere andato presso un amico, raccontandogli la propria vicenda e sentendosi consigliare la fuga lontano da casa. Ha detto di aver deciso di andare a Tarkwa e di aver contattato telefonicamente, ogni tanto, li zii, per sapere come stesse la fidanzata, finché un giorno, dopo circa due settimane da quando la ragazza era stata ricoverata in ospedale, lo zio ha comunicato al ricorrente il decesso della fidanzata. Ha detto di aver saputo dagli zii che gli stessi si erano recati in ospedale e sono stati cacciati dai genitori della ragazza e che qualche giorno dopo la polizia era andata a casa sua a cercarlo. Ha deciso, quindi, dopo tre mesi di soggiorno a Tarqwa, di lasciare questa cittadina in quanto non si sentiva sicuro, avendo trovato la porta di casa aperta e avendo saputo da un amico, il cui padre era poliziotto, che lo stavano cercando. Ha detto che lo zio gli ha mandato un autista per farlo scappare dal Paese, verso il Niger, recandosi poi in Libia. Il ricorrente ha detto di aver soggiornato in Libia circa tre/quattro anni di essere arrivato in Italia il 03.05.2015. Ha raccontato di sentire ancora telefonicamente gli zii, a [redacted] e di non voler tornare in patria perché il padre della fidanzata deceduta, quando incontra la zia, litiga con lei e teme di essere messo in prigione, essendo stato incolpato, dai genitori della fidanzata di aver dato alla ragazza la sostanza tossica per abortire che l'ha poi uccisa, non sapendo proprio come lei si fosse procurata questa sostanza.

La decisione della Commissione Territoriale, in tema di diniego dello *status* di rifugiato, appare condivisibile, non contenendo, il racconto del ricorrente, gli estremi per il riconoscimento di detto *status*.

La documentazione prodotta, inoltre, non costituisce prova idonea ad ottenere le protezioni richieste; come già sottolineato in sede amministrativa, le ragioni di allontanamento dal proprio Paese sono dovute a motivi riferiti a circostanze che riconducono alla mera possibilità per il ricorrente di essere oggetto di vendetta personale da parte dei genitori della fidanzata deceduta.

Si ritiene, quindi, che la vicenda personale sia priva dei presupposti richiesti dalla normativa sopra richiamata e nel complesso le dichiarazioni rese non possano essere qualificate come atto persecutorio e non possano essere ricondotte ad un quadro, che implica, una gravità - per natura o frequenza degli atti - tale da determinare la violazione di diritti umani fondamentali. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la situazione di persecuzione rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso ovvero in ragione delle proprie tendenza o stili di vita, rischi verosimilmente nel Paese d'origine o di provenienza specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (cfr. Cass. 26822/2007; 19930/2007; 18941/2006).



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865

Ritenuto, pertanto, di condividere la valutazione fatta dalla Commissione Territoriale, non potendosi riconoscere neppure in questa sede lo *status* di rifugiato, in quanto non è possibile affermare, sulla base del racconto personale, che si sia verificata nei confronti del ricorrente una persecuzione "personale e diretta" ai fini dell'accoglimento dell'invocato *status* ai sensi della normativa sopra richiamata, deve pertanto rigettarsi la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, in quanto non si ritengono sussistenti gli estremi della persecuzione personale e diretta, di cui agli art. 7 e 8 D.lgs. 251/2007.

Non si ritengono neppure presenti gli elementi per accogliere la domanda di protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio di cui all'art. 14, D.lgs. n. 251/2007.

Questa seconda forma di protezione viene fornita quando la situazione di chi la richiede non è particolarmente grave, al punto da giustificare lo *status* di rifugiato, ma, nello stesso tempo, non consente che lo straniero possa fare ritorno nel suo Paese. Sono considerati elementi di gravità giustificativi della protezione sussidiaria la condanna di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (anche con riferimento alle condizioni carcerarie, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, vedasi Cass. 24064/13) ai danni del richiedente nel suo Paese di origine e la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in ambito di situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La differenza con la condizione che determina lo *status* di rifugiato è sottolineata dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi Cass. n. 6503/14) che afferma, in tema di protezione internazionale dello straniero, la necessità dell'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d. lgs. 251/2007, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamento disumani o degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del *fumus persecutionis*, mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel Paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo.

Si rileva che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarate o a conflitti internazionali riconosciuti. Il conflitto armato interno, in assenza di una definizione legale o di un'interpretazione unanimemente riconosciuta



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865

deve ispirarsi ai principi di diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del protocollo II della Convenzione del 1949, che considera, quali requisiti sufficienti per la sua affermazione, l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo.

Il ricorrente, sulla base delle dichiarazioni rese davanti alla Commissione Territoriale e di quelle rese dinnanzi a questo Tribunale, risulta comunque sufficientemente attendibile quanto alla propria provenienza dal Ghana, pur non ritenendosi integrati i presupposti giuridici per la concessione della protezione sussidiaria.

In particolare non si ritengono sussistere i presupposti di cui all'art. art. 14 lett. c), del D.Lgs. n. 251 del 2007, norma che ha recepito l'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. I rischi a cui è sottoposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un Paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave; la sola eventuale sussistenza di un conflitto armato è elemento idoneo a giustificare la protezione sussidiaria, non già di per sé ed in modo autosufficiente, ma nella sola misura in cui si ritenga che gli scontri armati in atto siano all'origine di una minaccia grave ed individuale alla vita del richiedente asilo di volta in volta interessato; il requisito dell'individualità di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente; l'esistenza di una siffatta minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenta sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Non risulta che il ricorrente, se tornato nel proprio Paese, possa subire la minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, non risultando dalle fonti consultate una situazione di tale sorta, non avendo il ricorrente riferito di alcun fondato timore di persecuzione e/o danno a suo carico, se non il timore ipotetico di essere trovato dal proprio datore di lavoro. Il ricorrente non ha fatto cenno a episodi di



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865

criminalità con connotazione politica o ideologica, miranti ad un controllo politico o territoriale dello Stato, ai quali sarebbe stato esposto in Ghana.

Esclusi la violenza indiscriminata ed il conflitto armato in corso, non si ritiene sussistere il requisito della individualità della minaccia, e cioè l'esistenza di elementi peculiari della sua situazione personale che integrino il danno grave di cui alla norma in commento al quale egli sia esposto qualora rientri nel proprio Paese (Cass. 16202/2015).

Può, invece, trovare accoglimento la richiesta ulteriormente subordinata di ottenere un permesso per motivi umanitari.

Va premesso che la normativa è regolamentata dall'art. 5 co.6. D.Lgs 286/1998 richiamato dall'art. 32 D.Lgs 25/2008, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

La Suprema Corte (vedasi Cass. n. 16221/2012 e n. 15466/2014) ha ravvisato, quali presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, TU immigrazione, una diversità di fattispecie rilevanti rispetto a quelle prese in considerazione dalle forme di protezione sussidiaria e dello status di rifugiato; una situazione di fragilità o vulnerabilità, che ricorre anche quando vi sia un impedimento, una causa di esclusione, al riconoscimento della protezione internazionale; un'esigenza qualificabile come umanitaria (ossia problemi sanitari, madri di figli minori, etc...).

Nel caso di specie, pur in assenza di atti qualificabili come persecutori e pur in assenza di una situazione socio politica così grave da giustificare la protezione internazionale nei termini sopra enunciati, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare una serie di documenti volti a provare la volontà del ricorrente a rimanere in Italia inserendosi nel Paese in modo costruttivo. Il ricorrente si è presentato all'udienza davanti al giudice, con un traduttore, manifestando tuttavia di comprendere la lingua italiana sufficientemente; ha depositato documentazione attestante il conseguimento delle competenze conseguite inerenti la lingua italiana, attestati di partecipazione positiva alle attività della [redacted]. [redacted] e dell'associazione [redacted], intraprendendo un percorso di integrazione-interazione reale e efficace.

Si ritiene, quindi, che l'ampia formulazione della norma sopra richiamata permetta di ricondurre nell'ambito della sua operatività questa condizione del ricorrente, positivamente inserito nella società italiana. Le difficoltà politiche del Paese di origine del ricorrente e l'esigenza di monitorare gli effettivi sviluppi della situazione politica, pongono il ricorrente in una situazione particolare di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Non vi sono peraltro ragioni di ordine pubblico per ritenere inapplicabile la misura di protezione.



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865

Conclusivamente si ritengono integrati i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un permesso di soggiorno di carattere umanitario ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 286/1998.
Nulla va statuito sulle spese di lite considerato che l'amministrazione non si è costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta con R.G. 13745/2017, promossa con ricorso ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D. Lgs.150/2011 da [redacted] contro Ministero dell'interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale c/o Prefettura U.T.G. di Milano, con l'intervento del Pubblico Ministero, *contrariis rejectis*, così provvede:

- respinge la domanda di protezione intenzionale sotto il profilo di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- riconosce a [redacted], cittadino del Ghana, nato [redacted] a [redacted], nella regione Ashanti, in Ghana, CUI [redacted], il diritto alla protezione umanitaria;
- nulla per le spese;

Si comunichi.

Milano, 21.09.17

Il Giudice
dott. Cinzia Cassone



Firmato Da: CASSONE CINZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78dfae06af95160c9e03a72c18bfa865